

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 363-C)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1959

(V. Stampato n. 469)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° dicembre 1959

modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1959

(V. Stampato n. 469-B)

d'iniziativa del deputato RUBINACCI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 DICEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1960

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge del deputato Rubinacci era stato approvato dal Senato limitatamente alla proposta di prorogare il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali; nel quale si prevedeva che, nel primo quinquennio di applicazione della predetta legge, i limiti minimo e massimo, nonchè le aliquote contributive avrebbero potuto essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, « in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione ».

Il Senato, riconoscendo che il ritardo con cui era stato emanato il Regolamento di attuazione della sopradetta legge, contenente norme transitorie e scadenze di termini che arrivavano fino alla data del 24 ottobre 1958, aveva impedito all'Istituto di previdenza dei dirigenti di aziende industriali di predisporre tempestivamente il bilancio tecnico della ge-

stione — soltanto dalle risultanze del quale poteva scaturire la necessità di promuovere le variazioni previste dal citato articolo 6 —, ritenne opportuna, anzi necessaria la proroga dell'anzidetto termine o, meglio, la fissazione di un nuovo termine, essendo quello originario oramai scaduto.

Circa l'ampiezza del nuovo termine, il Senato, accogliendo le conclusioni della 10^a Commissione, aveva stabilito la data del 31 dicembre 1960, avendo ritenuto che l'ulteriore periodo di un anno intero fosse sufficiente all'Istituto per promuovere le eventuali variazioni.

Senonchè la Camera dei deputati non ha ritenuto sufficiente il nuovo termine del 31 dicembre 1960 e lo ha dilatato fino al 31 dicembre 1963.

Soprattutto in considerazione che, nella fattispecie, *quod abundat non nocet*, il sottoscritto relatore, a nome della 10^a Commissione, propone al Senato di approvare tale modificazione.

PEZZINI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonché le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1958, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.